



**TRIBUNALE DI SIRACUSA**

**Seconda sezione civile**

***Esecuzioni immobiliari***



Il Giudice dell'esecuzione,

considerata la trattazione dell'udienza del ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (*deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza*) introdotto dal D. Lgs. 149/2022;

viste le note depositate dal creditore precedente che chiede procedersi alla vendita dando atto del versamento della somma richiesta dal professionista delegato;

vista la relazione depositata dal P.D. che dà atto del versamento del fondo spese richiesto;

rimette gli atti al professionista delegato per effettuare il tentativo di vendita già disposto, prorogando la delega conferita di ulteriori dodici mesi, rimettendo gli atti all'esito.

Si comunichi.

Il Giudice dell'esecuzione

Dott.ssa Concita Cultrera

